



Deliberazione 6 maggio 2025, n. 3

Oggetto: Verifica di regolarità, ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla costituzione e dallo statuto), delle firme di presentazione della proposta di referendum consultivo in relazione al dimensionamento sul territorio delle Aziende unità sanitarie locali

Sono presenti: AVV. ABENIACAR FRANCESCA

AVV. BRIZZI FRANCESCO

AVV. CALUGI GIOVANNI

AVV. CARETTI ALBERTO

PROF. FAMIGLIETTI GIANLUCA

AVV. PASQUINI STEFANO

PROF. TORRICELLI SIMONE

Presiede il Presidente del collegio di garanzia statutaria: prof. Simone Torricelli

Segretario del Collegio di garanzia statutaria: dott.ssa Cecilia Tosetto

Allegati: n. 1

Il Collegio di garanzia statutaria

Visto l'articolo 57 dello Statuto che istituisce il Collegio di garanzia statutaria, di seguito Collegio;

Vista la legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);

Vista la legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia);

Visto il regolamento interno del Collegio;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale della Toscana 22 giugno 2021, n. 59 con la quale, ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 34 del 2008, sono stati nominati, quali componenti del Collegio: l'avv. Abeniacar Francesca, l'avv. Bulleri Serena, l'avv. Calugi Giovanni, l'avv. Caretti Alberto, il prof. Famiglietti Gianluca, l'avv. Pasquini Stefano, il prof. Torricelli Simone;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale della Toscana 25 febbraio 2025, n. 6, con la quale è stato nominato quale componente del Collegio, in sostituzione dell'avv. Serena Bulleri, dimissionaria, l'avv. Francesco Brizzi;

Vista la deliberazione del Collegio di garanzia n. 1 del 21 febbraio 2025 avente ad oggetto "Rinnovo del Presidente e del Vicepresidente del Collegio di garanzia statutaria ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia)", con la quale sono stati riconfermati eletti alle cariche di Presidente e Vicepresidente del Collegio rispettivamente il prof. Simone Torricelli e l'avv. Francesca Abeniacar;

Visto il verbale 13 marzo 2025, prot. n. 3488/02.09, che attesta il deposito del quesito di referendum consultivo in relazione al dimensionamento sul territorio delle Aziende unità sanitaria locale, formulato su fogli recanti in calce n. 3441 firme di elettori della Regione, della relazione illustrativa della richiesta e della lettera di presentazione indirizzata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;

Richiamati gli artt. 78 dello Statuto, 26 e 50 l.r. n. 62/2007 che attribuiscono al Collegio il compito di pronunciarsi espressamente e motivatamente in merito alla regolarità delle firme di presentazione del referendum, verificando che almeno 1500 delle firme depositate siano regolarmente autenticate e che per ciascun sottoscrittore risulti l'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del Reg. int. del Collegio, per la verifica del numero delle firme e della loro regolarità, e per tutti gli adempimenti necessari alla formulazione dei giudizi richiesti dalla l.r. 62/2007, il Collegio si avvale del personale e delle strutture appositamente messe a sua disposizione dall'Ufficio di Presidenza;

Presa visione della nota contenente l'istruttoria tecnica relativa alla verifica dei moduli recanti le firme di presentazione del quesito di referendum consultivo in relazione al dimensionamento sul territorio delle Aziende unità sanitarie locali, inviata dal responsabile del procedimento in data 2 aprile 2025, prot. n. 4765/2.9 e allegata alla presente deliberazione come parte integrante (allegato A);

Rilevato che dalla citata nota risultano essere state riscontrate come regolari e complete ai sensi della normativa vigente n. 2598 firme, da considerarsi valide in quanto regolarmente autenticate e apposte da sottoscrittori per i quali risulta l'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione;

Ritenuti, pertanto, sussistenti i requisiti di regolarità delle firme dei sottoscrittori della richiesta referendaria in esame stabiliti dagli articoli 26 e 50 della l.r. 62/2007;

All'unanimità

DELIBERA

Di considerare conclusa positivamente, ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto), la verifica di regolarità di un numero di firme sufficienti alla presentazione della richiesta di referendum consultivo in relazione al dimensionamento sul territorio delle Aziende unità sanitarie locali;

Di procedere in separata seduta alla verifica di ammissibilità del quesito referendario, ai sensi dell'articolo 52 della l.r. 62/2007.

Il Presidente
del Collegio di garanzia statutaria
Prof. Simone Torricelli

Il Segretario
del Collegio di garanzia statutaria
Dr.ssa Cecilia Tosetto



REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

*Direzione di Area Assistenza Istituzionale
Settore Assistenza giuridica e legislativa*

La Dirigente

Firenze, 2 aprile 2025

Al Collegio di garanzia statutaria

e p.c. Presidente del Consiglio regionale
Antonio Mazzeo

Segretario generale
Savio Picone

Direttore area assistenza istituzionale
Cecilia Tosetto

Oggetto: proposta di quesito referendario consultivo relativo all'attuale assetto e dimensionamento delle Aziende unità sanitaria locale (AUSL).

In data 13 marzo 2025, i promotori del quesito referendario in oggetto, signori Giuseppe Ricci, Eva Giuliani e Oreste Giommoni, hanno depositato presso il Settore assistenza giuridica e legislativa, per l'Ufficio di presidenza, la lettera di presentazione, il quesito referendario corredato dalla relativa relazione illustrativa e n. 219 moduli relativi alla proposta di referendum sui quali i promotori stessi, sotto la loro responsabilità, hanno dichiarato:

- a) essere state apposte n. 3441 firme, raggruppate per comune di iscrizione nelle liste elettorali (suddivisi per provincia);
- b) che tutte le firme sono state regolarmente autenticate;
- c) che non vi sono firme doppie.

A seguito del deposito e ai sensi dell'articolo 54 della l.r. 62/2007 - che rinvia alla disciplina disposta per il referendum abrogativo, nello specifico all'articolo 26, comma 2 - sono state eseguite le necessarie verifiche sulle firme depositate.

Alla data odierna, sono state verificate tutte le firme depositate, corrispondenti a 3.459 firme, presenti in 218 moduli, rilevando quanto segue:

- n. 2.598 firme sono state riscontrate come regolari e complete ai sensi della normativa vigente;
- n. 469 firme risultano in attesa di certificazione elettorale, richiesta dal nostro Ufficio ai comuni indicati dai sottoscrittori. Si fa presente che non tutte le firme potranno essere certificabili dai comuni poiché, a volte, il sottoscrittore ha indicato un comune di iscrizione nelle liste elettorali non esatto;

- n. 392 firme sono da considerarsi non valide perché i moduli su cui sono state apposte risultano non vidimati o parzialmente vidimati, oppure perché le firme risultano mancanti di uno degli elementi necessari all'autenticazione (mancanza del luogo o della data di nascita) o perché in parte illeggibili, oppure perché i sottoscrittori non risultano iscritti nelle liste elettorali del comune indicato;
- n. 5 firme sono duplicate.

La verifica è stata eseguita anche in relazione alle firme apposte sui moduli dagli autenticatori. Sono stati ritenuti validi i moduli con firma leggibile dell'autenticatore (stampatello o timbro nominativo) e firma autografa, con l'indicazione della funzione esercitata e con il timbro proprio dell'autenticatore o del Comune. Sono state, inoltre, ritenute valide le sottoscrizioni la cui autentica sia stata posta da un pubblico ufficiale pur in assenza del timbro, ciò anche in considerazione della mancanza di previsione per i consiglieri comunali di un timbro personale inerente la carica rivestita (Consiglio di Stato, sez V, 06-03-2006, n. 1074).

Infine, sono state ritenute valide le sottoscrizioni autenticate da *“avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza e i cui nominativi sono stati tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine”* (art. 14, legge 53/1990).

Le 2.598 firme valide sono sufficienti a raggiungere il numero di firme richiesto dall'articolo 50, comma 2, l.r. 62/2007 per la presentazione del quesito referendario.

Restando a disposizione, porgo i miei migliori saluti

La Dirigente
Dott.ssa Francesca Casalotti



CASALOTTI
FRANCESCA
REGIONE TOSCANA
02.04.2025 16:20:25
GMT+02:00